



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 225
Data di registrazione 04/04/2018

Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCETTO DEL PARCO SERENELLA PERIODO TRE ANNI.

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione", n. 18 del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.1.2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 art. 169 D.Lgs n. 267/00, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.2.2018;

Premesso che il Comune di San Giuliano Milanese è proprietario del campo da calcetto del Parco Serenella;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 12.03.2018 con la quale sono stati forniti i seguenti indirizzi rispetto all'affidamento a terzi del Campo da calcetto situato all'interno del Parco Serenella:

- a) la concessione dovrà avvenire con carattere preferenziale in favore di società ed associazioni locali senza scopo di lucro;
- b) dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario la pulizia periodica del verde sintetico del campo, la riparazione e sistemazione delle porte da calcio e della porta di ingresso al campo, gli interventi di manutenzione ordinaria della recinzione del campo;

c) dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario l'utilizzo del campo da calcetto a fronte della riscossione di un contributo minimo ed a vigilare affinché gli utilizzatori si servano della struttura in modo corretto;

d) non dovranno risultare pendenze debitorie del/i soggetto/i affidatario/i nei confronti del Comune e di altri Enti pubblici

e) lo schema di convenzione dovrà altresì prevedere:

1. l'affidamento in concessione dovrà avvenire a mezzo convenzione;
2. la durata della Convenzione sarà stabilita in anni 3;
3. la convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere apposite penali per garantire il puntuale adempimento degli obblighi ivi statuiti;
4. dovranno essere previste tariffe agevolate.

Vistata documentazione allegata alla presente deliberazione (Schema di Convenzione, Avviso manifestazione di interesse) che prevede che:

- di richiedere che i concessionari potranno richiedere un contributo massimo di €/h 30 per l'utilizzo del campo;
- che i proventi dovranno essere utilizzati per la gestione del campo o per attività ricreative, sociali e culturali da svolgersi all'interno del quartiere Serenella;
- che gli interventi di manutenzione ordinaria necessari ed opportuni per ripristinare e mantenere in buono stato, fruibile e funzionale il campo da calcetto sono a carico del concessionario;
- che occorre garantire parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali interessati in possesso dei requisiti richiesti, attraverso la predisposizione di apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti interessati all'affidamento della gestione del campo da calcetto;

Ritenuto conseguentemente necessario al fine di dare la maggiore evidenza pubblica possibile alla presente attività di ricerca, procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.sangiulianonline.it), di un "Avviso Pubblico per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione del campo da calcetto del Parco Serenella";

Considerato inoltre che l'affidamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e la Convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti;

Rilevato che nel caso specifico, in considerazione della tipologia del servizio, non emergono rischi da lavorazioni interferenti, e che conseguentemente l'esecuzione del servizio non comporta alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

Dato atto che possono presentare istanza della manifestazione di interesse le associazioni locali, senza fine di lucro, regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;

Considerato che occorre affidare la gestione del campo di calcetto di proprietà comunale e pertanto si è inteso procedere ad espletare un avviso pubblico per la manifestazione di interesse;

Ritenuto altresì, per le motivazioni su espresse ed ai fini dell'affidamento del campo, di dover procedere all'approvazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di un soggetto terzo per il servizio di gestione del campo da calcetto;

Visto lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse per "affidamento del servizio di gestione del campo da calcetto";

Visto lo schema di convenzione per "affidamento del servizio di gestione del campo da calcetto";

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto Dirigente relativamente al presente provvedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 27/12/2017 di incarico di Dirigente di ruolo del Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20.5.2017;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra espresse

1. Di affidare la gestione del campo da calcetto del Parco Serenella per una durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione;
2. Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento del servizio di gestione del campo da calcetto del parco Serenella nonché del relativo modello di domanda (allegato A);
3. Di approvare lo schema di convenzione per "affidamento del servizio di gestione del campo da calcetto";
4. Di stabilire che ad avvenuta esecutività del presente atto, si procederà alla pubblicazione dell'avviso di cui trattasi sull'albo pretorio online dell'ente per 15 giorni consecutivi;
5. Di stabilire altresì, che l'affidamento del servizio avverrà tramite sottoscrizione di apposita convenzione che conterrà le modalità per l'espletamento delle prestazioni previste, in conformità con quanto stabilito dal relativo avviso pubblico;
6. Di dare atto che nel caso specifico, in considerazione della tipologia dei servizi, non emergono rischi da lavorazioni interferenti, e che conseguentemente, l'esecuzione dei servizi oggetto della manifestazione d'interesse non comporta alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza ed ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs.09.04.2008, n.81, non risulta necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I.;

Il Dirigente del Settore
arch. Edoardo Candiani

Il Firmatario
CANDIANI EDOARDO MARCO / INFOCERT
SPA
(atto sottoscritto digitalmente)